

DISEGNO DI LEGGE 25 febbraio 2019, n. 10

Modificazioni della legge provinciale sulla caccia 1991

TESTO EMENDATO E CORRETTO DALLA TERZA COMMISSIONE PERMANENTE IN SEDE DI COORDINAMENTO FINALE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 121 DEL REGOLAMENTO INTERNO, IN OSSERVANZA DELLE REGOLE DI TECNICA LEGISLATIVA E APPROVATO IN DATA 18.03.2019

Art. 1

Modificazione dell'articolo 16 della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia 1991)

1. Alla fine della lettera f bis) del comma 1 dell'articolo 16 della legge provinciale sulla caccia 1991 sono inserite le parole: ", e alla raccolta e verifica dei capi abbattuti;".

Art. 2

Sostituzione dell'articolo 46 della legge provinciale sulla caccia 1991

1. L'articolo 46 della legge provinciale sulla caccia 1991 è sostituito dal seguente:

"Art. 46
Sanzioni

1. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni penali se il fatto costituisce reato, per le violazioni di questa legge si applicano le seguenti sanzioni amministrative:

- a) sanzione amministrativa da 124 a 744 euro e sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale per un periodo di un anno per chi esercita la caccia senza avere stipulato la polizza di assicurazione; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da 248 a 1.488 euro;
- b) sanzione amministrativa da 185 a 1.110 euro e sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale per un periodo di un anno per chi esercita senza autorizzazione o permesso la caccia all'interno delle aziende faunistico-venatorie, nei centri pubblici o privati di riproduzione e nelle riserve di diritto; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da 310 a 1.860 euro; in caso di ulteriore violazione la sanzione è da 433 a 2.598 euro. Le sanzioni previste da questa lettera sono ridotte di un terzo e non si applica la sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale se il fatto è commesso mediante sconfinamento in un ambito territoriale vicinore a quello consentito;
- c) sanzione amministrativa da 124 a 744 euro per chi esercita la caccia in una giornata in cui non è consentito l'esercizio venatorio o in zone di divieto, se egli non è diversamente sanzionato; per chi esercita la caccia in zone di divieto si applica, inoltre, la sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale per un periodo di due mesi se la caccia è stata esercitata con sparo oppure per un periodo di quindici giorni se la caccia è stata esercitata senza sparo; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da 310 a 1.860 euro;
- d) sanzione amministrativa da 124 a 744 euro per chi esercita la caccia in fondo chiuso oppure nel caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 33, comma 1, concernenti la protezione delle coltivazioni agricole; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da 310 a 1.860 euro;
- e) sanzione amministrativa da 124 a 744 euro per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti o abbatte, cattura o detiene fringillidi in numero non superiore a cinque; per chi esercita la caccia in violazione degli orari consentiti si applica, inoltre, la sospensione del

- permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale per un periodo di due mesi; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da 248 a 1.488 euro;
- f) sanzione amministrativa da 185 a 1.110 euro per chi si avvale di richiami non autorizzati; se la violazione è nuovamente commessa la sanzione è da 310 a 1.860 euro;
 - g) sanzione amministrativa da 30 a 180 euro per chi, pur essendone munito, non esibisce, se legittimamente richiesto, la licenza di porto d'armi per uso di caccia, la polizza di assicurazione o il permesso; la sanzione si applica nel minimo se l'interessato esibisce il documento entro cinque giorni;
 - h) sanzione amministrativa da 10 a 60 euro per ciascun capo per chi viola l'articolo 35, comma 4;
 - i) sanzione amministrativa da 92 a 552 euro per chi non esegue le prescritte annotazioni sul permesso ai sensi dell'articolo 22, comma 1, lettera d); se la violazione commessa riguarda specie soggette ai programmi di prelievo previsti dall'articolo 28 si applica, inoltre, la sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale per un periodo di due mesi;
 - l) sanzione amministrativa da 30 a 180 euro per ciascun capo e sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale per un periodo di un anno per chi immette senza autorizzazione o destina a scopi diversi da quelli indicati dall'articolo 34 la selvaggina introdotta; per chi introduce selvaggina viva estranea alla fauna autoctona o senza l'autorizzazione prevista dallo stesso articolo 34 si applica una sanzione amministrativa da 155 a 930 euro per ciascun capo e la sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale per un periodo di due anni;
 - m) sanzione amministrativa da 61 a 366 euro per chi viola le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 12, comma 1, lettera f), sempre che non si tratti di disposizioni o prescrizioni espressamente richiamate dal presente articolo o dall'articolo 30 della legge n. 157 del 1992; se la violazione commessa riguarda le prescrizioni tecniche concernenti l'omessa annotazione o l'omessa denuncia degli abbattimenti di specie soggette ai programmi di prelievo previsti dall'articolo 28 oppure l'omessa denuncia di uscita si applica, inoltre, la sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale per un periodo di un anno; se invece la violazione commessa riguarda le prescrizioni tecniche concernenti la parziale o incompleta annotazione o denuncia degli abbattimenti di specie soggette ai programmi di prelievo previsti dall'articolo 28 oppure la parziale o incompleta denuncia di uscita si applica la sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale per un periodo di un mese; se la violazione commessa riguarda le prescrizioni tecniche concernenti la disciplina di accompagnamento si applica, inoltre, la sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite per un periodo di due mesi;
 - n) sanzione amministrativa da 92 a 552 euro per chi viola l'articolo 27;
 - o) sanzione amministrativa da 30 a 180 euro in caso di violazione delle norme dei regolamenti interni delle riserve previsti dall'articolo 17; se la violazione commessa tramite l'abbattimento determina il mancato rispetto della ripartizione fra riserve dei capi da abbattere si applica, inoltre, la sospensione del permesso annuale di caccia o del permesso d'ospite annuale per un periodo di due mesi;
 - p) sanzione amministrativa da 92 a 552 euro per chi viola i divieti previsti dall'articolo 38, comma 1, lettere j) e o);
 - q) sanzione amministrativa da 61 a 366 euro per la violazione della disciplina stabilita da questa legge e dal regolamento di esecuzione relativa alla tabellazione dei terreni;
 - r) sanzione amministrativa da 30 a 180 euro in caso di violazione delle norme del regolamento di esecuzione di questa legge;
 - s) sanzione amministrativa da 30 a 180 euro per chi viola le disposizioni di questa legge non espressamente richiamate da quest'articolo.

2. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 30, comma 4, della legge n. 157 del 1992.

3. In relazione alle violazioni indicate nell'articolo 30, comma 1, della legge n. 157 del 1992, a definizione del procedimento penale, anche se il reato è stato dichiarato estinto per intervenuta oblazione o esito positivo del periodo di prova o se è stata pronunciata la non punibilità per particolare tenuità del fatto, il dirigente del dipartimento competente in materia di foreste dispone la sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale:

- a) per un periodo di cinque anni:
 - 1) nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c), d), della legge n. 157 del 1992, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 44 della legge provinciale 23 maggio 2007, n. 11 (legge provinciale sulle foreste e sulla protezione della natura 2007);
 - 2) in quelli previsti dall'articolo 30, comma 1, lettera e), della legge n. 157 del 1992, limitatamente a chi esercita l'uccellazione con metodi di cattura non selettivi;
 - 3) in quelli previsti dall'articolo 30, comma 1, lettera h), della legge n. 157 del 1992, limitatamente a chi esercita la caccia con mezzi vietati e fatto salvo quanto previsto dalla lettera c) del presente comma;
 - 4) in quelli previsti dall'articolo 30, comma 1, lettera 1), della legge n. 157 del 1992;
- b) per un periodo di tre anni nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettera e) - per chi esercita l'uccellazione in tutti i casi diversi da quelli previsti dalla lettera a) del presente comma - e lettera f) della legge n. 157 del 1992;
- c) per un periodo di due anni nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettera h) - limitatamente a chi esercita la caccia con fonti luminose - e lettera g) della legge n. 157 del 1992;
- d) per un periodo di un anno nei casi previsti dall'articolo 30, comma 1, lettere i) e h), della legge n. 157 del 1992, per chi abbatte, cattura o detiene specie di mammiferi o uccelli nei cui confronti la caccia non è consentita, o di fringillidi in numero superiore a cinque, oppure per chi esercita la caccia con l'ausilio di richiami vietati ai sensi dell'articolo 21, comma 1, lettera r), della legge n. 157 del 1992.

4. Il periodo di sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale previsto da quest'articolo decorre dall'inizio dell'anno venatorio successivo a quello in cui è stato definito il procedimento. A tal fine s'intende che l'anno venatorio inizia con la prima domenica di settembre e si conclude il 31 gennaio dell'anno seguente.

5. Il periodo di sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale disposto ai sensi di quest'articolo per le violazioni previste dal comma 1, lettere a), b) e m), e dal comma 3 è raddoppiato se la violazione è commessa nei cinque anni successivi alla commissione di qualsiasi altra violazione tra quelle indicate nel comma 1, lettere a), b) e m), oppure nell'articolo 30, comma 1, della legge n. 157 del 1992, anche se è stato effettuato il pagamento in misura ridotta, se il reato è stato dichiarato estinto per intervenuta oblazione o esito positivo del periodo di prova o se è stata pronunciata la non punibilità per particolare tenuità del fatto.

6. La sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale prevista da quest'articolo non si applica se il trasgressore comunica spontaneamente la violazione commessa al personale di vigilanza, per avviare gli accertamenti rispetto alla relativa violazione.

7. La sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale prevista da quest'articolo è comunicata all'ente gestore, il quale dispone per la sua attuazione.

8. Nel periodo della sospensione del permesso annuale o del permesso d'ospite annuale prevista da quest'articolo il trasgressore non può esercitare la caccia e non possono essergli rilasciati altri tipi di permesso d'ospite.

9. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni cinque anni in misura pari all'intera variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, nella media nazionale, verificatasi nei cinque anni precedenti e accertata dall'ISTAT. A questo scopo, entro il 1° dicembre di ogni quinquennio la Giunta provinciale, seguendo i criteri indicati sopra, fissa i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie aggiornata è oggetto di

arrotondamento all'unità di euro, per eccesso se la frazione decimale è pari o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se è inferiore."

Art. 3

Modificazioni dell'articolo 49 della legge provinciale sulla caccia 1991

1. Nella rubrica dell'articolo 49 della legge provinciale sulla caccia 1991 le parole: "e sospensione del permesso annuale e del permesso d'ospite annuale per l'esercizio della caccia" sono sostituite dalle seguenti: "cautelare per le fattispecie previste dall'articolo 30 della legge n. 157 del 1992".

2. Nel comma 1 dell'articolo 49 della legge provinciale sulla caccia 1991 le parole: "nonché dalle lettere a) e c) del comma 1 dell'articolo 46, il dirigente del servizio faunistico" sono sostituite dalle seguenti: "il dirigente del dipartimento competente in materia di foreste".

3. Nel comma 1 dell'articolo 49 della legge provinciale sulla caccia 1991 le parole: "o rispettivamente del procedimento amministrativo o del giudizio di opposizione" sono soppresse.

4. Nel comma 5 dell'articolo 49 della legge provinciale sulla caccia 1991 le parole: "I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono immediatamente comunicati al presidente dell'ente" sono sostituite dalle seguenti: "Il provvedimento previsto dal comma 1 è comunicato all'ente".

5. Nel comma 5 dell'articolo 49 della legge provinciale sulla caccia 1991 la parola: "loro" è sostituita dalla seguente: "sua".

6. I commi 2, 3, 4 e 6 dell'articolo 49 della legge provinciale sulla caccia 1991 sono abrogati.

Art. 4

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 46 e 49 della legge provinciale sulla caccia 1991, come modificati dalla presente legge, si applicano alle violazioni commesse dopo l'entrata in vigore di quest'ultima.